

N. 07112/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07713/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7713 del 2014, proposto da:

Antonio Troisi, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolino,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Fiorentino
in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona
del Ministro legale rappresentante p.t., Usr - Ufficio Scolastico
Regionale Per Lazio in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Antonio Fiocchi;

per l'annullamento

decreto MIUR n. 47 del 31/03/14 e dell'allegata graduatoria definitiva di merito del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente scolastico per la classe di concorso a033-tecnologia nella parte in cui il ricorrente è stato inserito al posto n. 135 con attribuzione del punteggio complessivo di 70/100 inferiore al punteggio complessivo spettantegli pari a complessivi 73/100 punti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

del decreto dell'USR per il Lazio n. 25 del 20 febbraio 2014 e della allegata graduatoria provvisoria di merito per la classe di merito A033 – Tecnologia nella parte in cui il ricorrente è stato inserito al posto n. 133 con attribuzione del punteggio complessivo di 70/100 spettantegli pari a complessivi 73/100 punti,

del verbale con il quale la Commissione giudicatrice ha attribuito al deducete in luogo dei 10/20 punti cui aveva diritto per i titoli posseduti solo 7/20 punti per titoli,

ove esistente del verbale e/o del provvedimento di rigetto del reclamo scritto presentato dal ricorrente in data 20 febbraio 2014;

nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere di 3/20 punti aggiuntivi per titoli con conseguente collocazione al posto n. 82 con punti 73/100;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che col ricorso parte ricorrente chiede l'attribuzione di punti 3/20 per titoli in più per un totale di 10/20 fino a raggiungere 73/100 che gli consentirebbero di raggiungere il posto n. 82 nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A033 anziché il posto n. 135 attualmente occupato;

Ritenuto che pertanto l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dovrà chiarire con compiuta relazione la mancata asserita valutazione della laurea con votazione di 108/110, il diploma di perfezionamento post laurea, il dottorato di ricerca, l'abilitazione all'esercizio della libera professione e le pubblicazioni inerenti ai contenuti disciplinari della classe di concorso entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Vista l'istanza raccolta a verbale con la quale parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dal ricorrente appena sopra

indicato mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di produrre in giudizio la compiuta relazione in motivazione indicata entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

ordina al ricorrente di effettuare la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Rinvia ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 4 giugno 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)